

Corte di Cassazione, Sezione TRI civile

Ordinanza 7 luglio 2017, n. 16814

---

**Massima**

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari azione revocatoria fallimentare - Imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

---

In tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) - e non al pagamento della misura fissa prevista dalla successiva lett. e) del medesimo articolo (prevista per i provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto) - perché tale sentenza possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, tenuto conto che non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato, il quale resta infatti in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva, e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti.

**Integrale**

Registrazione sentenza di accoglimento di revocatoria fallimentare - Produce un trasferimento di ricchezza al fallimento ed è soggetta a imposta proporzionale ex art. 8 prima comma lettera dpr n. 131/86 - Accoglimento con rinvio

---

**Integrale**

Registrazione sentenza di accoglimento di revocatoria fallimentare - Produce un trasferimento di ricchezza al fallimento ed è soggetta a imposta proporzionale ex art. 8 prima comma lettera dpr n. 131/86 - Accoglimento con rinvio

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere

Dott. ZOSO Liana M. T. - rel. Consigliere

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

#### ORDINANZA

sul ricorso 10825-2011 proposto da:

AGENZIA BELLE ENTRATE in persona del DireLLoro pro tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SPA ORA (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonche' contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 165/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di FOGGIA, depositata l'11/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

#### ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La Curatela fallimentare della (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria formatosi in ordine alla sua istanza di rimborso della maggior imposta versata in sede di registrazione di una sentenza del tribunale che aveva revocato L.Fall., ex articolo 67, il pagamento effettuato dalla societa' in bonis in favore della (OMISSIS) ed aveva condannato quest'ultima alla restituzione in favore del Fallimento delle somme ricevute, assumendo la contribuente che tale atto doveva essere sottoposto a tassa fissa, ai sensi della Tariffa, parte 1, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 8, comma 1, lettera e), anziche' proporzionale, a mente della lettera b) del medesimo articolo. La (OMISSIS) s.p.a. interveniva in causa. La CTP di Foggia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, sul rilievo che l'azione revocatoria non determinava il ritrasferimento del bene al fallito bensì l'acquisizione del bene al fallimento per il soddisfacimento dei creditori concorsuali.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., già (OMISSIS) s.p.a., la quale ha, altresì, depositato memoria.

3. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte 1, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Sostengono che la sentenza del tribunale ha comportato la condanna della banca al pagamento di somma di denaro, per il che e' applicabile l'imposta proporzionale.

#### ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente osserva la Corte che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze, atteso che, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate ad opera del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si e' verificata

una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in forza della quale spetta esclusivamente ad essa la legittimazione processuale in ordine alle relative controversie (Cass. n. 9004 del 2007; Cass. n. 22889 del 2006; Cass. S.U. n. 3118 del 2006). Ne' una concorrente legittimazione ad processum puo' ravvisarsi nei confronti del Ministero in forza delle precedenti fasi processuali, tenuto conto che il giudizio di appello, promosso dopo il 1 gennaio 2001, si e' svolto con la esclusiva partecipazione della Agenzia delle entrate.

2. Il motivo di ricorso e' fondato. Invero questo collegio intende dare continuita' al principio piu' volte affermato dalla Corte di legittimita' secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni, producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, e' soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della prima parte della tariffa, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lettera e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore) (Cass. 24954/2013; Cass. 17584/2012; Cass. 4537/2009).

Nel caso di specie la sentenza che ha pronunciato la revocatoria fallimentare del pagamento posto in essere dalla fallita nel c.d. periodo sospetto possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullita' o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto poiche', a differenza di queste, essa non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato, che rimane in vita sia pure privo di efficacia nei confronti del Fallimento e della procedura esecutiva. Inoltre la condanna alla restituzione di quanto ricevuto dal creditore non comporta un ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del Fallimento, che vede incrementata la massa fallimentare. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione di revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni e', infatti, ravvisabile nel mero recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti, situazione che realizza, per l'appunto, un trasferimento di ricchezza in favore del Fallimento.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; non rinvenendosi la necessita' di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal Fallimento. Le spese processuali dell'intero giudizio si compensano in considerazione dell'affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze; accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla Curatela fallimentare della (OMISSIS) s.r.l.; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.